

UFFICIO PROVINCIALE DI BERGAMO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Ai sensi dell'art. 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 si rende noto che, in esecuzione dell'art. 118 del Regolamento medesimo, avrà luogo nel prossimo anno 2008 la verifica quinquennale, allo scopo di rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti - tanto in aumento, quanto in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni.

I Comuni per i quali ricorre la verifica nel suddetto anno sono i seguenti:

ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, ALBINO, ALZANO LOMBARDO, ARDESIO, AVIATICO, AZZONE, BERZO SAN FERMO, BIANZANO, BORGO DI TERZO, BOSSICO, CASAZZA, CASNIGO, CASTIONE DELLA PRESIOLANA, CASTRO, CAZZANO SANT'ANDREA, CENE, CERETE, CLUSONE, COLERE, COLZATE, COSTA VOLPINO, ENDINE GAIANO, FINO DEL MONTE, FIORANO AL SERIO, FONTENO, GANDELLINO, GANDINO, GAVERINA TERME, GAZZANIGA, GORNO, GROMO, GRONE, LEFFE, LOVERE, LUZZANA, MONASTEROLO DEL CASTELLO, NEMBRO, OLTRESSENDA ALTA, ONETA, ONORE, PARRE, PARZANICA, PEIA, PIANICO, PIARIO, PONTE NOSSA, PRADALUNGA, PREDORE, PREMOLO, RANZANICO, RIVA DI SOLTÒ, ROGNO, ROVETTA, SARNICO, SCHILPARIO, SELVINO, SOLTÒ COLLINA, SONGAVAZZO, SOVERE, SPINONE AL LAGO, TAVERNOLA BERGAMASCA, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VERTOVA, VIADANICA, VIGANO SAN MARTINO, VIGOLO, VILLAD'OGNA, VILLADISERIO, VILMINOREDISCALVE.

I cambiamenti, per cui è ammessa la verifica agli effetti delle variazioni da introdurre negli atti catastali, sono quelli indicati nell'art. 29 (ex art. 26) del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il T.U. delle imposte sui redditi.

Tale articolo è riprodotto, con altri pertinenti la materia, in calce al presente manifesto.

Per godere del beneficio della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del prossimo anno, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio (art. 30 - ex art. 27 - del succitato D.P.R. 917/1986).

A tale scopo sono messi a loro disposizione gli occorrenti stampati in carta libera e senza spesa, da ritirarsi presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio, ovvero da stampare dal sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it/modulistica/cittadini.htm>. I possessori hanno anche la facoltà di presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica denominata DOCTE 1.0, reperibile in modo gratuito all'indirizzo <http://www.agenziaterritorio.gov.it/software/docte/index.htm>.

Trascorsa la data del 31 gennaio, non sarà più ammissibile la verifica gratuita nel quinquennio in corso. Agli interessati resta tuttavia la facoltà di chiedere la verifica straordinaria a proprie spese; in quest'ultimo caso le denunce si dovranno assoggettare all'imposta di bollo.

Le denunce devono contenere il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e il domicilio del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante non ha quivi il domicilio effettivo, il Comune ove sono situati i beni da verificarsi, la causa e la natura dei cambiamenti, la località e i dati catastali relativi ai fondi nei quali il cambiamento è avvenuto, nonché l'indicazione delle particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà avere caratteristiche puramente indicative e pertanto non necessariamente firmato da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari nella forma l'Ufficio ricevente rilascia ricevuta, anche se non richiesta.

Le denunce per diminuzione di estimo relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori non potranno aver corso (art. 115 del succitato Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153).

Le verificazioni quinquennali sono gratuite e la spesa relativa viene sostenuta dall'Agenzia del territorio. Tale spesa sarà però messa a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta risulti che la denuncia non aveva base nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme ed istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del predetto Regolamento).

I risultati della verifica saranno notificati agli intestatari catastali, ovvero pubblicati, a norma dell'art. 10 della Legge 1 ottobre 1969 n. 679, a cura dell'Agenzia del territorio, che ne darà avviso con apposito manifesto. In ogni caso, se detti risultati daranno luogo a variazioni dei redditi, gli stessi saranno notificati a domicilio, secondo le modalità previste dall'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000.

Gli eventuali ricorsi avverso le variazioni accertate dovranno essere proposti nel termine perentorio di 60 giorni successivi alla data di notifica (art. 18, 20 e 21 D.Lgs. 546/92) alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che dalla presente disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, menzionati all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

Bergamo, 24 ottobre 2007

f.to IL DIRETTORE
Antonio Peluso